



ALLEGATO al Provvedimento del Dirigente della Sezione Finanze della Regione Puglia, codice CIFRA 117/DIR/2026/0037 del 19/06/2026

Oggetto: nota interpretativa e direttive operative sull'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ("Ecotassa") di cui alla Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e alla Legge Regionale della Puglia 29 marzo 2018, n. 8. Profili tariffari per gli scarti da impianto di compostaggio (FORSU) e per i flussi derivanti da utenze assimilate non comunali.

1. Inquadramento normativo e motivazione

La presente nota mira a garantire l'uniformità dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la stabilità delle relazioni contabili tra i soggetti della filiera gestionale dei rifiuti operanti nel territorio regionale.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'articolo 3, commi da 24 a 40, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo del Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e dalla Legge Regionale della Puglia 29 marzo 2018, n. 8, recante la disciplina del medesimo tributo a livello locale.

A fronte delle richieste di parere formulate dall'Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti (AGER), dai gestori degli impianti di smaltimento e dai soggetti conferitori, si rende necessario superare le incertezze applicative legate a specifiche fattispecie non coperte da prassi amministrativa consolidata o da orientamenti giurisprudenziali univoci.

L'obiettivo è definire la corretta aliquota tributaria per:

- Gli scarti derivanti dal trattamento della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU).
- I rifiuti assimilati agli urbani prodotti da utenze pubbliche o istituzionali non comunali (quali caserme, autorità portuali, centri di accoglienza per migranti, servizi cimiteriali e centri di raccolta).

Tenuto conto dell'assenza di contenzioso pendente e della necessità di stabilizzare i rapporti pregressi e futuri tra gestori ed enti conferitori, le prescrizioni contenute nella presente nota assumono valenza ricognitiva ed interpretativa, in applicazione dei principi di buona fede e collaborazione che regolano i rapporti tra Pubblica Amministrazione e contribuenti.

2. Analisi delle fattispecie e soluzioni giuridico-amministrative

2.1. Scarti da trattamento della Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (FORSU)

La determinazione dell'aliquota applicabile ai residui e agli scarti di lavorazione della FORSU (codificati prevalentemente con i codici EER 19.05.01 o 19.12.12) richiede il



bilanciamento tra l'origine merceologica del rifiuto e la *ratio* incentivante della norma tributaria.

Prima di procedere ad individuare la corretta tariffa applicabile occorre preliminarmente escludere le seguenti opzioni interpretative che non possono trovare legittima applicazione alla fattispecie oggetto di indagine per i seguenti motivi in fatto e in diritto:

- **esclusione della qualificazione come rifiuto speciale (aliquota 2,00 €/t):** sebbene lo scarto fuoriesca da un impianto industriale di compostaggio, la sua matrice genetica risiede nella raccolta differenziata urbana. Una "de-urbanizzazione" formale del rifiuto, non supportata da una radicale trasformazione chimico-fisica del materiale, configurerebbe un'agevolazione fiscale indebita. Tale prassi esporrebbe l'Amministrazione a rilievi per danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti per l'applicazione di un'aliquota di favore priva di presupposto oggettivo.
- **esclusione della variabilità in base alla performance comunale (modello TMB):** l'aliquota differenziata per Comune (connessa al raggiungimento dell'obiettivo del 65% di raccolta differenziata) è una misura introdotta per sanzionare il mancato efficientamento sul rifiuto urbano residuo (secco indifferenziato) inviato ai centri di Trattamento Meccanico Biologico (TMB). Applicare tale variabilità (la cui media ponderata supera spesso i 5,164 €/t, attestandosi a 6,196 €/t per i grandi Comuni) agli scarti di una filiera già virtuosa alla fonte, come quella dell'organico, determinerebbe un controsenso giuridico e una duplice penalizzazione del medesimo flusso. Inoltre, l'onere contabile di tracciare analiticamente l'origine geografica di ogni tonnellata di scarto risulterebbe sproporzionato e privo di copertura normativa per questa specifica frazione.

Alla luce delle considerazioni summenzionate, la corretta soluzione interpretativa è quella di attribuire agli scarti di lavorazione della FORSU la genealogia di **rifiuto urbano trattato**. Pertanto, la tariffa applicabile è pari all'aliquota base di **25,82 €/t**, sulla quale opera la **riduzione dell'80%** specificamente prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 29 marzo 2018, n. 8 per i rifiuti urbani al fine di minimizzare l'impatto fiscale sui residui ineliminabili dei processi di recupero e riciclaggio.

Pertanto, **l'aliquota finale applicabile risulta essere di 5,164 €/t.**

Tale soluzione ha il pregio di garantire la certezza tariffaria nel rapporto tra AGER e i gestori degli impianti, isolando il tributo dalle fluttuazioni delle percentuali di raccolta differenziata dei singoli Comuni.



2.2. Rifiuti conferiti da soggetti diversi dai Comuni (utenze assimilate)

I flussi prodotti da caserme, autorità portuali, centri di accoglienza, servizi cimiteriali e centri di raccolta (CCR) pongono il quesito se la tariffa debba risentire della *performance* del territorio comunale ospitante o se debba considerarsi fissa.

Dall'analisi tecnico-giuridica emergono, inequivocabilmente, alcuni elementi che fanno piena luce sulla natura di tali rifiuti e consentono di pervenire ad una univoca soluzione interpretativa.

I rifiuti in oggetto rientrano pienamente nella definizione di **rifiuti urbani** ai sensi dell'Allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto prodotti da attività istituzionali o commerciali i cui residui sono assimilati per natura e composizione a quelli domestici. È pertanto illegittima l'applicazione dell'aliquota per rifiuti speciali *tout court* (10 €/t).

Il conferimento di tali flussi ai centri TMB esclude l'applicazione dell'aliquota di 25,82 €/t senza riduzioni poiché il rifiuto non viene smaltito "tal quale" in discarica, ma subisce un pre-trattamento idoneo a ridurre l'impatto ambientale, meritevole di sgravio fiscale.

Elemento dirimente è, infine, che tali rifiuti, gestiti spesso tramite contratti d'appalto autonomi o regimi speciali, **non concorrono alla determinazione del dato statistico sulla raccolta differenziata del Comune (neutralità statistica)** nel cui territorio ha sede la struttura produttiva. Non essendovi incidenza sul bilancio dei rifiuti solidi urbani (RSU) comunale, manca il fondamento giuridico per agganciare il tributo alla virtuosità dell'ente locale. Vincolare la tariffa di una caserma o di un centro migranti alla condotta della cittadinanza circostante violerebbe il principio di causalità e la funzione direzionale del tributo.

Alla luce di quanto descritto, la soluzione interpretativa da prediligere è quella che parte dalla constatazione di fatto per cui il rifiuto urbano di tali utenze entra nel circuito di trattamento TMB e ne fuoriesce come scarto (codice EER 19.12.12), acquisendo lo status tecnico di **residuo** di lavorazione industriale.

Si ritiene applicabile, pertanto, l'aliquota dei rifiuti urbani (25,82 €/t) ridotta dell'80% in forza del passaggio da impianto di selezione.

Pertanto, anche in tale fattispecie, **l'aliquota finale applicabile risulta essere di 5,164 €/t.**

3. Conclusioni: indicazioni operative.

Gli uffici regionali competenti, l'AGER, i gestori degli impianti di pre-trattamento (TMB e compostaggio) e i gestori delle discariche finali sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle seguenti direttive:



1. **Uniformità tariffaria:** per tutte le fattispecie esaminate nel paragrafo 2 (scarti FORSU e scarti da TMB di utenze assimilate non comunali), l'unica aliquota da liquidare a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica è fissata nella misura d'ordine di **5,164 €/t**.
2. **Fatturazione e regolazione dei rapporti pregressi:** i gestori degli impianti di discarica dovranno conformare la prassi di fatturazione ai criteri sopra esposti. Nei rapporti finanziari e contrattuali pregressi tra gestori degli impianti e conferitori, le partite contabili dovranno essere regolate e liquidate applicando retroattivamente la medesima aliquota di 5,164 €/t, procedendo, ove necessario, alle dovute compensazioni o emissioni di note di variazione, senza applicazione di sanzioni o interessi, stante la natura chiarificatrice della presente circolare.
3. **Attività di controllo:** la Sezione Finanze della Regione Puglia adeguerà i propri protocolli di verifica e di accertamento del tributo speciale sulla scorta della presente nota interpretativa.

La presente nota è pubblicata sul Portale del Contribuente della Regione Puglia e sul Portale Tributi della Regione Puglia, notificata ad AGER, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia.